

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4079

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(GALLETTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(CALENDA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(MARTINA)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(DELRIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

Presentato il 10 ottobre 2016

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Parigi, collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite

sui cambiamenti climatici, di seguito denominata « Convenzione UNFCCC », il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. In particolare, i Paesi industrializzati elencati nell'allegato I alla Convenzione hanno l'obbligo di adottare misure di mitigazione e di comunicare, a intervalli costanti, informazioni dettagliate sulle politiche e sulle misure da attuare e sugli scenari di riduzione (articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione UNFCCC). La Convenzione UNFCCC è stata ratificata dall'Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 65. Nel 1997 è stato quindi adottato il Protocollo di Kyoto, che fissa per i Paesi industrializzati l'obiettivo di ridurre almeno del 5 per cento le emissioni complessive di gas a effetto serra rispetto ai valori del 1990, per il periodo dal 2008 al 2012, (articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo) e richiede di non superare la quantità massima di quote di emissione assegnate nell'allegato B al Protocollo, rispettivamente, a ognuno di questi Paesi (allegato I della Convenzione UNFCCC).

L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la legge 1° giugno 2002, n. 120. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno attuato gli impegni congiuntamente, come consentito dall'articolo 4 del Protocollo.

Nel dicembre 2012, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le Parti del Protocollo di Kyoto hanno adottato il cosiddetto emendamento di Doha, che prevede un secondo periodo di impegno, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le Parti elencate nell'allegato I alla Convenzione UNFCCC.

Nel dicembre 2015, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi, e sulla base del mandato di Durban (dicembre 2011), le Parti della Convenzione hanno adottato l'Accordo di Parigi, finalizzato a regolare ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra, indivi-

duate quali maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta.

La struttura dell'Accordo di Parigi.

L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale sui cambiamenti climatici, giuridicamente vincolante, nell'ambito del quale ogni Parte assumerà impegni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, a partire dal 2020, o anche prima se l'entrata in vigore lo permetterà.

L'Accordo di Parigi è così articolato:

- I. Obiettivi dell'Accordo (articoli 2 e 3)
- II. Misure di mitigazione (articolo 4)
- III. Foreste e agricoltura (articolo 5)
- IV. Meccanismi di mercato (articolo 6)
- V. Adattamento e perdite e danni (articoli 7 e 8)
- VI. Finanza per il clima (articolo 9)
- VII. Sviluppo e trasferimento tecnologico (articolo 10)
- VIII. *Capacity building*, educazione e coinvolgimento del pubblico (articoli 11 e 12)
- IX. Trasparenza (articolo 13)
- X. Revisione globale degli impegni (articolo 14)
- XI. Conformità agli obiettivi (articolo 15)
- XII. Entrata in vigore dell'Accordo (articolo 21)

I. Obiettivi dell'Accordo. L'Accordo regola la mitigazione e, per la prima volta, anche l'adattamento e il supporto finanziario per il clima. L'obiettivo di lungo termine dell'Accordo per la mitigazione è contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2° C e proseguire l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali.

Saranno inoltre rinforzate le capacità di adattamento e la resilienza climatica e i flussi finanziari saranno resi coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. Tutte le Parti dovranno comunicare e intraprendere sforzi ambiziosi garantendo una progressione collettiva nel tempo.

II. Misure di mitigazione. In relazione all'obiettivo di mitigazione, i Paesi puntano a raggiungere il picco globale delle emissioni quanto prima e a ridurre rapidamente le proprie emissioni al fine di pervenire a un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda parte del secolo. Ogni Paese deve preparare, comunicare e mantenere successivi contributi nazionali di mitigazione, da comunicare al momento della ratifica e ogni cinque anni. I contributi volontari già presentati saranno riconosciuti automaticamente, a meno che il rispettivo Paese decida diversamente. Pertanto, l'Accordo di Parigi, a differenza del Protocollo di Kyoto, non ha un allegato di natura vincolante in cui siano definiti gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra a carico delle Parti. I contributi vengono invece determinati a livello nazionale e in autonomia ma, una volta notificati dal Paese al momento della ratifica, diventano impegni vincolanti per la Parte allo stesso modo degli obblighi del Protocollo di Kyoto.

Ogni contributo nazionale deve costituire un avanzamento rispetto agli sforzi precedenti. Inoltre, si definiscono modalità per allineare i tempi di attuazione dei contributi di mitigazione. In progressione, i contributi di ogni Paese dovranno coprire tutti i settori dell'economia.

III. Foreste e agricoltura. Le Parti sono incoraggiate a intraprendere azioni volte alla conservazione o all'aumento delle riserve di carbonio degli ecosistemi, comprese le foreste, quale strumento di mitigazione e di adattamento, utilizzando gli strumenti già disponibili nell'ambito della Convenzione, come il REDD+ (Riduzione della deforestazione e degrado forestale e promozione della gestione sostenibile delle foreste nei Paesi in via di sviluppo).

IV. Meccanismi di mercato. È istituito un meccanismo di mercato quale azione di cooperazione allo scopo di: ridurre le emissioni di gas a effetto serra; alzare gli obiettivi e promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'integrità ambientale. La prima sessione della Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi dovrà adottare mo-

dalità e procedure per il nuovo meccanismo di mercato.

V. Adattamento e perdite e danni. È stato stabilito un obiettivo globale per aumentare la capacità di adattarsi, aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Tutti i Paesi devono impegnarsi per attuare i piani e le azioni di adattamento; a tale fine i Paesi in via di sviluppo riceveranno supporto internazionale. Si riconosce l'importanza di evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni associati ai cambiamenti climatici, con un richiamo al meccanismo di Varsavia istituito nell'ambito della Convenzione UNFCCC nel dicembre 2013.

VI. Finanza per il clima. Uno degli obiettivi fondamentali dell'Accordo è ottenere una trasformazione delle economie rendendo, nel lungo periodo, tutti i flussi finanziari compatibili con la traiettoria di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il supporto finanziario sarà fornito dai Paesi industrializzati come continuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, con un'apertura al supporto volontario da parte degli altri Paesi. Lo sforzo di mobilitazione delle risorse sarà globale e verrà effettuato da parte di tutti i Paesi, con il ruolo di guida dei Paesi sviluppati, e sarà realizzato mediante una varietà di risorse e strumenti finanziari. Viene dato particolare rilievo alla necessità di bilanciamento del supporto per le azioni di mitigazione e adattamento, riconoscendo per quest'ultimo l'importanza dei fondi pubblici.

Inoltre, per quanto riguarda la finanza per il clima nel periodo antecedente il 2020, il paragrafo 115 della decisione 1/CP.21 richiede la creazione di un chiaro percorso da parte dei Paesi sviluppati per il raggiungimento dell'obiettivo dell'erogazione di 100 miliardi di dollari al 2020, stabilito dagli accordi di Copenhagen del 2009.

Per il periodo successivo al 2020, il paragrafo 54 della medesima decisione prevede la prosecuzione degli obblighi collettivi di supporto finanziario da parte dei Paesi sviluppati sul livello di almeno 100 miliardi di dollari all'anno fino all'anno

2025, nonché la revisione dell'obiettivo finanziario collettivo entro il 2025, a partire da 100 miliardi di dollari all'anno sulla base delle necessità e priorità dei Paesi in via di sviluppo.

Infine, il sistema di trasparenza e, quindi, di comunicazione e monitoraggio dei flussi finanziari dai Paesi industrializzati ai Paesi in via di sviluppo viene fortemente rafforzato prevedendo l'invio di informazioni qualitative e quantitative biennali (*ex ante*) relative al supporto finanziario, comprese, se disponibili, proiezioni sui livelli di fondi pubblici diretti verso i Paesi in via di sviluppo, oltre all'invio di informazioni trasparenti e coerenti (*ex post*) sul supporto finanziario fornito e mobilitato mediante fondi pubblici.

VII. Sviluppo e trasferimento tecnologico. L'Accordo condivide una visione a lungo termine che riconosce l'importanza di rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso l'istituzione di un nuovo quadro di indirizzo per il meccanismo tecnologico.

VIII. Capacity building, educazione e coinvolgimento del pubblico. È stata ribadita l'importanza di rafforzare e proseguire le attività di *capacity building* per i Paesi in via di sviluppo. Le Parti devono adottare misure per rinforzare l'educazione, la sensibilizzazione, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici.

IX. Trasparenza. L'Accordo stabilisce un quadro migliorato per la trasparenza (monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni), che richiede ai Paesi di riferire sui loro progressi nell'attuazione dei rispettivi piani di mitigazione, dell'adattamento e del supporto finanziario, da sottoporre a revisione indipendente e valutazione multilaterale. Si riconoscono margini di flessibilità per venire incontro alle diverse capacità delle Parti dell'Accordo. Tale sistema è essenziale per monitorare i progressi dei singoli Paesi e per tracciare l'avanzamento verso l'obiettivo collettivo. Dal momento

che i punti di partenza delle Parti sono molto diversi, l'Accordo prevede anche una specifica iniziativa per rafforzare le capacità dei Paesi che ne hanno necessità, per permettere di costruire le istituzioni e le professionalità tecniche necessarie alla partecipazione graduale di tutte le Parti dell'Accordo al sistema di trasparenza unificato e migliorato.

X. Revisione globale degli impegni. Un esercizio di revisione globale deve periodicamente esaminare i progressi collettivi verso il raggiungimento dell'obiettivo di lungo termine. La prima revisione, per valutare quanto sarà stato fatto, avrà luogo nel 2023 e successivamente ogni cinque anni, in modo da guidare e ispirare la preparazione, l'aggiornamento e il rafforzamento dei successivi contributi nazionali.

La revisione globale sarà preceduta da un dialogo facilitativo che avrà luogo nel 2018.

XI. Conformità agli obiettivi. L'Accordo istituisce un Comitato di facilitazione e controllo che monitorerà gli sforzi dei Paesi e li assisterà, se necessario, nell'attuazione degli impegni.

XII. Entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo di Parigi entrerà in vigore quando almeno cinquantacinque Stati avranno depositato lo strumento di ratifica e la copertura delle emissioni globali raggiungerà il 55 per cento (quindi con la partecipazione dei maggiori emettitori, ossia Cina, Stati Uniti d'America, Unione europea, India, Russia, Giappone, Brasile).

Il 6 marzo 2015, in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Convenzione UNFCCC e in vista dell'adozione dell'Accordo di Parigi, l'Unione europea e gli Stati membri hanno comunicato un impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo di riduzione europeo del -40 per cento, come definito a livello politico dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014, è composto da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 per i settori ETS (*emission trading scheme*) a livello comunitario e del 30 per cento

rispetto al 2005 sugli altri settori (agricoltura, trasporti, civile, residenziale, rifiuti eccetera) da dividere tra gli Stati membri (cosiddetto *effort sharing*).

Come per il Protocollo di Kyoto, anche per l'Accordo di Parigi l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno optato per l'adempimento congiunto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'Accordo stesso; pertanto, all'atto di depositare lo strumento di ratifica, saranno tenuti a notificare un accordo di attuazione congiunta (cosiddetto *joint fulfillment agreement*) che definisce chiaramente gli impegni dei singoli Stati. Tale accordo sarà dettagliato sulla base del Pacchetto al 2030, allo stato in fase di definizione.

Con decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 590 dell'11 aprile 2016 è stata autorizzata la firma dell'Accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. L'Accordo di Parigi è stato successivamente firmato dall'Italia in data 22 aprile 2016 a New York, unitamente all'Unione europea e agli altri Stati membri.

Il Fondo verde per il clima (GCF)

Il Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund* GCF) è stato istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel dicembre 2010, come parte del meccanismo finanziario della Convenzione, con la decisione 1/CP.16.

La prima conferenza dei donatori del GCF si è svolta a Berlino (19-20 novembre 2014) per definire la prima capitalizzazione del Fondo, raccogliendo impegni pari a circa 10,2 milioni di dollari. In tale occasione l'Italia, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione del fondo con una cifra pari a 250 milioni di euro.

In data 2 ottobre 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per conto dell'Italia, ha sottoscritto l'accordo di contribuzione con il GCF e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che agisce come

fiduciario *ad interim* del fondo fiduciario del GCF. Tale accordo prevedeva il pagamento della prima quota del contribuito italiano al fondo per una cifra pari a 50 milioni di euro per il 2016, nonché di un uguale importo per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali fondi derivano dai proventi della messa all'asta dei diritti di emissione di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

La proposta prevede l'integrazione del capitolo di bilancio n. 8411 del Contributo nazionale al GCF, per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a compensazione delle risorse iscritte nel fondo speciale di conto capitale, nell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In occasione della 13^a riunione del *Board* del GCF (26-29 giugno 2016), il Segretariato del GCF ha presentato un aggiornamento relativo allo stato delle risorse promesse dai donatori al fondo. Al 31 maggio 2016 (GCF/B.13/Inf.06) 40 Paesi su 46 avevano sottoscritto lo strumento di contribuzione per l'intero importo promesso al fondo per un totale di 9,9 miliardi di dollari su 10,3.

Nel documento si rileva come l'Italia sia il maggior donatore che non ha ancora firmato l'accordo per il pagamento integrale del contribuito. Tale importo rappresenta tra l'altro la maggior parte della cifra mancante per il raggiungimento dell'obiettivo dei 10,3 miliardi promessi in occasione della prima riunione dei donatori.

Il Segretariato del GCF ha più volte sollecitato l'Italia a procedere alla firma dello strumento di contribuzione per la parte rimanente del contribuito, il cui adempimento costituisce attuazione anche dell'Accordo di Parigi, e in particolare dell'articolo 2, che contiene l'espresso richiamo – e presuppone quindi l'adempimento – di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione sul cambiamento climatico del 1992 e di tutte le sue modifiche e

integrazioni, apportate dalle successive Conferenze delle parti (COP), ivi inclusa la « COP21 » che ha adottato l'Accordo di Parigi.

In occasione della 13^a riunione il membro italiano del *Board*, ossia il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel *Board*, è intervenuto per chiarire che l'Italia ha già previsto e approvato nel bilancio per l'anno 2016 la parte restante del contributo (150 milioni di euro, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018). I fondi sono iscritti nella tabella B allegata alla legge di stabilità 2016 e devono essere resi disponibili con specifica norma.

Disegno di legge

Il disegno di legge ha quale obiettivo la ratifica dell'Accordo di Parigi, dando concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti.

Si illustrano, di seguito, gli articoli contenuti nel disegno di legge.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Parigi; inoltre specifica, al comma 2, che il deposito dello strumento di ratifica avverrà unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto disposto e ammesso dall'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'Accordo stesso e dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 prevede la messa a disposizione dei fondi per il contributo al Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund*).

L'articolo 4 reca la disciplina finanziaria riguardante l'attuazione dell'Accordo.

In particolare, il comma 1 prevede lo stanziamento finanziario necessario per coprire sia le spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, tra cui le attività da mettere in atto e le spese per le missioni internazionali per partecipare alle riunioni preparatorie delle Conferenze delle Parti, ai coordinamenti europei per la predisposizione della posizione europea, alle riunioni degli organi tecnici e dei fondi bilaterali e multilaterali, sia le spese che deri-

vano dall'adesione all'Accordo, ossia l'incremento del contributo obbligatorio al Segretariato della Convenzione, resosi necessario per le nuove attività previste dall'Accordo, nonché specifiche contribuzioni a fondi e organi istituiti dall'Accordo. L'onere previsto per dare attuazione alle attività descritte nella relazione tecnico-finanziaria è di euro 1.543.910 per l'anno 2016 e di euro 2.143.910 annui a decorrere dall'anno 2017. Il medesimo comma indica anche le modalità con le quali si provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri.

L'articolo 5 disciplina la modalità di copertura degli oneri per le spese di missione e per quelle derivanti dall'articolo 3 del disegno di legge per far fronte al contributo dovuto dall'Italia per il *Green Climate Fund*.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Attività di supporto all'attuazione non disciplinate dal presente disegno di legge

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, si ritiene che al momento gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione derivanti dall'Accordo siano ampiamente rispettati attraverso l'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 (MMR) e attraverso gli attuali obblighi di rendicontazione nell'ambito della Convenzione UNFCCC. Tuttavia si rileva che gli attuali sistemi potrebbero avere un orizzonte temporale non coincidente e che potrebbe rendersi necessario il mantenimento degli obblighi sulla trasparenza derivanti dall'Accordo anche oltre la copertura temporale offerta dal predetto regolamento (UE).

Per quanto riguarda la strategia di medio-lungo periodo per la decarbonizzazione, di cui all'articolo 4.19 dell'Accordo, si nota che essa è stata già prevista all'articolo 4 della legge 3 maggio 2016, n. 79, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

Infine, per quanto riguarda la definizione e la quantificazione specifica degli impegni di mitigazione a carico dell'Italia,

si avverte che sono in fase di determinazione al livello dell'Unione europea, attraverso la revisione della direttiva *Emission Trading* e attraverso la definizione dello strumento sulla condivisione degli sforzi (*Effort sharing*). Si fa inoltre notare che, fino al 2020, l'Unione europea è già vincolata dagli obblighi di mitigazione stabiliti dall'Emendamento di Doha al Protocollo di

Kyoto, mentre gli impegni di mitigazione derivanti dall'Accordo di Parigi per l'Unione europea saranno applicabili dal 2021 in poi. Il recepimento di tali impegni nell'ordinamento italiano, una volta che siano stati definiti al livello dell'Unione europea, avverrà con un ulteriore provvedimento legislativo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

L'attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, di seguito denominato Accordo, comporta le seguenti implicazioni finanziarie a decorrere dall'anno 2017. La presente relazione tiene conto che, per quanto riguarda gli ulteriori oneri a carico dell'Italia, una volta definiti a livello europeo, si provvederà con separati provvedimenti normativi. Si precisa, infatti, che l'Unione europea e gli Stati membri decideranno e comunicheranno in un secondo momento i contributi determinati a livello nazionale previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Tali contributi potranno sostanzarsi in tutte le misure, sia di natura normativa che di altro tipo, volte a imporre o incoraggiare comportamenti suscettibili di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, non necessariamente mediante misure onerose per la finanza pubblica. L'Accordo pone cioè un obiettivo generale. L'entità dell'apporto italiano sarà definito in sede europea, nel quadro di una ripartizione interna tra gli Stati membri della UE. Una volta definito l'obiettivo per l'Italia, le modalità per il suo conseguimento saranno definite con successivi e specifici provvedimenti normativi, che provvederanno a quantificare e coprire gli eventuali oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, le previsioni dell'articolo 7, dell'articolo 9, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6 dell'Accordo, potranno trovare concreta attuazione solo dopo la definizione del contributo determinato a livello nazionale italiano. Nel frattempo e nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 dello SDDL in esame, si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, e, in particolare, con gli stanziamenti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo SDDL. Inoltre, le iniziative che prevedono la messa a disposizione di risorse a favore delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo sono inglobate nelle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (mediante le risorse disponibili sul capitolo 2185 del bilancio MAECI, nonché mediante le disponibilità del fondo rotativo per crediti concessionali di cui all'articolo 8 della legge 125/2014). Eventuali altri ulteriori oneri che dovessero derivare dall'attuazione dell'Accordo verranno comunque coperti con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge.

In merito alla disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 dell'accordo, che fanno rispettivamente riferimento alla costituzione del "Meccanismo tecnologico" e di un "quadro tecnologico", alla istituzione di comitato internazionale di esperti in seno alla Conferenza delle Parti ed alle riunioni ed al funzionamento della stessa Conferenza che



agirà come riunione delle parti del presente Accordo, si sottolinea che esse riguardano un meccanismo ed organi istituiti in virtù e nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 65: quindi, i relativi oneri sono coperti dalle risorse già stanziare per la stessa (cap. 2001, 2028, 2211, 2215 dello stato di previsione del MATTM); non si tratta, dunque, di nuove strutture create dall'Accordo in esame e, pertanto, dalle disposizioni di cui trattasi non discendono nuovi oneri per la finanza pubblica.

Circa le attività previste dall'articolo 13, paragrafo 7, lettere a) e b), si tratta di compiti che verranno svolti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (cap. 2001, 2028, 2211, 2215 stato di previsione MATTM).

Alla luce di quanto precede, la presente relazione tecnica ha lo scopo di quantificare gli oneri derivanti dalle sole disposizioni dell'Accordo che generano obblighi immediati per le Parti: si tratta per lo più di attività propedeutiche al futuro trasferimento di risorse verso i Paesi in ritardo di sviluppo o quelli maggiormente a rischio per gli impatti derivanti dal cambiamento climatico in atto.

1. Adempimenti che derivano dall'applicazione delle disposizioni dell'Accordo ed in particolare:

1a) Gestione dei meccanismi di mercato.

Per attuare l'art. 6 dell'Accordo, sono necessari i seguenti interventi:

- Finanziamento di progetti pilota e di definizione delle metodologie per l'applicazione dei meccanismi e per la generazione di unità di carbonio commerciabili presso la Banca Mondiale e altre Organizzazioni. Costo: 600.000 Euro;
- Attività di *capacity building* per il settore privato e le organizzazioni non governative tra cui un incontro annuale per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, 2 seminari tecnici sul ciclo del progetto ed elaborazione di linea guida, divulgazione e comunicazione. Costo: 200.000 Euro.



Complessivamente per tali interventi si prevedono in totale 800.00 Euro/anno (onere autorizzato).

Ib) Attività in materia di *capacity building*, educazione, formazione e coinvolgimento del pubblico

Per attuare gli art. 11 e 12 dell'Accordo, sono necessari i seguenti interventi:

- 2 campagne informative riguardo i cambiamenti climatici e il ruolo dei vari attori non statali finalizzate anche all'inserimento e mantenimento sul sito web della Global Climate Action Agenda (GCAA) e sul sito del MATTM di alcune pagine dedicate alla *capacity building* e all'informazione per le municipalità e i governi locali instaurando un punto di contatto con il Patto dei Sindaci, che in ambito GCAA è il principale collettore di partecipazione di attori non statali provenienti da Comuni ed Enti locali. Costo: 80.000 Euro;
- sponsorizzazione o patrocinio di 2 corsi di formazione a livello universitario, inclusa la possibilità di tirocini in materia di cambiamenti climatici presso il MATTM ed altri Enti quali ENEA, ISPRA e Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Costo: 170.000 Euro;
- redazione di 2 manuali di studio e approfondimento tecnico-specialistico. Costo: 50.000;
- attivazione di 2-3 campagne di sensibilizzazione e/o eventi *ad hoc* quali gli Stati Generali per l'Educazione ambientale e i Cambiamenti climatici e Tavoli tecnici dedicati nell'ambito degli Stati Generali per la Green Economy. Gli oneri si riferiscono ai costi legati alla materiale organizzazione degli eventi ed all'acquisto di beni e servizi e non riguardano spese di missione del personale: gli Stati Generali della Green Economy sono composti da rappresentanti di organizzazioni e imprese che lavorano nel settore di interesse, mentre il MATTM funge da patrocinatore e promotore delle attività. Costo: 250.000 Euro;
- 2 workshop per lo scambio di buone pratiche dedicato a *capacity building* per i cambiamenti climatici. Costo: 100.000 Euro.

Complessivamente per tali interventi si prevedono in totale 650.000 Euro/anno (onere autorizzato).



1c) Partecipazione alle riunioni negoziali nel corso di ciascun anno:

Poiché l'Accordo definisce solo il quadro generale delle azioni e obblighi, sono stati stabiliti vari programmi di lavoro in vista della piena attuazione dell'Accordo stesso (si veda la tabella riassuntiva al punto 2), supervisionati da un nuovo organo sussidiario ad hoc chiamato Comitato di attuazione dell'accordo di Parigi (APA). Sono quindi in programma, per la definizione dettagliata, una serie di riunioni degli organi sussidiari afferenti all'Accordo. Si precisa, quindi, che gli oneri di missione di cui alla tabella allegata non discendono direttamente da specifici articoli dell'accordo. Si prevede per ogni anno:

- partecipazione alle riunioni negoziali entro la UNFCCC/Accordo di Parigi: 1 riunione del CMA (2 settimane in un Paese a rotazione tra le regioni del mondo); 2 riunioni di APA (4 settimane); circa 24 riunioni degli organi tecnici – in particolare: Comitato di Parigi sul *capacity building*, Iniziativa sulla Trasparenza (CBIT), Fondo verde per il clima (GCF), Iniziativa per l'azione climatica e la trasparenza (ICAT), Fondo per l'adattamento (AF), Comitato finanziario permanente, Fondo per i Paesi meno sviluppati (LDCF), Comitato Tecnologico (TEC), Network per la tecnologia (CTCN).
- partecipazione a circa 12 riunioni di coordinamento (WPIEI CC) e a circa 28 riunioni dei gruppi di esperti tecnici per l'attuazione di specifici aspetti dell'Accordo di Parigi, a livello europeo (per esempio: EU team, gruppo mitigazione, gruppo adattamento, gruppo finanza, gruppo aspetti legali, gruppo meccanismi, etc).

Si specifica che le stime indicate si riferiscono alla partecipazione di funzionari di classe 1 di cui alla tabella B del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 marzo 2011.

Nella tabella allegata si stimano gli importi necessari.

Riepilogo complessivo della stima delle spese annue di missione: € 493.045 (onere valutato)



2. Altri obblighi derivanti dall'Accordo

2a) Incremento del contributo nazionale all'UNFCCC a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi.

L'entrata in vigore dell'Accordo e gli atti preparatori alla sua applicazione implicano attività a livello internazionale al cui finanziamento solo le Parti dell'Accordo devono far fronte, in applicazione alle Procedure Finanziarie adottate dalla UNFCCC (annesso I alla decisione CP1/15) e applicate *mutatis mutandis* per la definizione del budget dell'Accordo di Parigi (articolo 16.5 dell'Accordo). Tra le attività principali derivanti dall'Accordo di Parigi e dalla Decisione 1/COP 21 si segnalano in particolare:

Elaborazione delle linee guida e delle regole, modalità e procedure per il meccanismo di mercato per la mitigazione e lo sviluppo sostenibile (rif. art. 6.4 dell'Accordo). L'adozione è prevista alla prima sessione della CMA (CMA1).
Sviluppo delle metodologie per contabilizzare le risorse finanziarie pubbliche verso i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 9.7 dell'Accordo per considerazione della COP (Novembre 2018) e approvazione della CMA1.
Adozione del framework sulle tecnologie sviluppato dal SBSTA al fine di fornire indicazioni al Meccanismo per le Tecnologie (TM) della Convenzione per promuovere e facilitare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie (art. 10.4 e 10.1 dell'Accordo) per adozione alla CMA1.
Elaborazione di un programma di lavoro sugli approcci di non mercato per lo sviluppo sostenibile , considerando come rafforzare i legami e creare sinergie tra mitigazione, adattamento, finanza, trasferimento di tecnologie e <i>capacity building</i> da considerare e adottare alla CMA1.
Elaborazione dello scopo e delle modalità della valutazione periodica dell'efficacia e adeguatezza del supporto fornito dal Meccanismo per le Tecnologie (TM) per l'attuazione dell'Accordo relativamente allo sviluppo e al trasferimento tecnologico, tenendo in considerazione le modalità del "Global Stocktake" dell'art. 14 dell'Accordo. L'adozione è prevista alla COP25 del 2019.
Definizione dei termini di riferimento del Comitato di Parigi per la <i>Capacity Building</i> , inclusa l'opportunità di continuare il suo mandato, che prevede un piano di lavoro dal 2016 al 2020 per il coordinamento e rafforzamento delle attività di trasferimento e costruzione delle capacità (para. 74 della decisione 1/CP.21) per considerazione e adozione dalla COP22 (2016). Il



Comitato di Parigi per la CB è stato istituito alla COP21 (para. 72 1/CP.21) ed è deputato al coordinamento e rafforzamento delle attività di trasferimento e costruzione delle capacità.
Sviluppo, da parte dell'organo deputato alla preparazione dell'entrata in vigore dell'Accordo (APA), di una ulteriore guida sulle caratteristiche degli NDC (Nationally Determined Contributions) e sulle informazioni che devono essere fornite dai Paesi nei loro NDC (para. 26-28 della Decisione 1/CP.21).
Elaborazione delle linee guida per la rendicontazione degli NDC (art. 4.13 dell'Accordo). Adozione prevista alla CMA1.
Elaborazione di raccomandazioni su modalità, procedure e linee guida comuni per il sistema della trasparenza delle azioni e del supporto (art. 13.13 dell'Accordo). Adozione alla CMA1.
Sviluppo di modalità per il " Global stocktake " stabilito nell'art. 14 dell'Accordo e invio di raccomandazioni alla CMA1.
Sviluppo delle regole, modalità e procedure per il meccanismo di mercato per la mitigazione e lo sviluppo sostenibile (art. 6.4 dell'Accordo) e adozione alla CMA1.
Approvazione delle metodologie sviluppate dal SBSTA per contabilizzare le risorse finanziarie pubbliche verso i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 9.7 dell'Accordo.
Decisione della CMA1 riguardo la possibilità che il Fondo per l'Adattamento del Protocollo di Kyoto serva anche l'Accordo di Parigi (para 8 della decisione 1/CMP.11) coerentemente ai § 60 e 61 della decisione 1/CP.21.
Considerazione e eventuale adozione alla CMA1 dei risultati del programma di lavoro del SBSTA (para. 40 e 41 della decisione 1/CP.21) sugli approcci di non mercato per lo sviluppo sostenibile .
Adozione delle raccomandazioni su modalità, procedure e linee guida comuni per il sistema della trasparenza delle azioni e del supporto (art. 13.13 dell'Accordo).
Approvazione delle informazioni, identificate dalla COP, che le Parti dovranno inviare ai sensi dell'art. 9.5 (informazioni finanziarie ex ante) dell'Accordo.
Adottare le modalità sviluppate dal Comitato per l'Adattamento e dal LEG per riconoscere gli sforzi di adattamento dei Paesi in via di sviluppo .
Sviluppare le modalità per riconoscere gli sforzi di adattamento dei Paesi in via di sviluppo in collaborazione col Gruppo di esperti per i Paesi meno sviluppati (LEG), per adozione alla CMA1.
Elaborazione di raccomandazioni per riesaminare nel 2017 le istituzioni che si occupano di



adattamento sotto la Convenzione e le metodologie per valutare le necessità di adattamento dei Paesi in via di sviluppo, per adozione alla CMA1.
Sviluppo di metodologie e raccomandazioni in collaborazione con il LEG per facilitare la mobilitazione di fondi per l'adattamento e considerare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del supporto fornito (para. 45 della decisione 1/CP1).
Considerazione delle metodologie sviluppate dal SBSTA per contabilizzare le risorse finanziarie pubbliche verso i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 9.7 dell'Accordo.

La decisione 22/CP21 ha approvato il budget e il relativo programma di lavoro per il biennio 2016-2017 per la UNFCCC, e copre quindi anche e parzialmente l'inizio delle attività sopra elencate. Inoltre, il paragrafo VI della decisione 1/CP21, alla luce della concomitante adozione dell'Accordo di Parigi, fa riferimento alla necessità di finanziare in toto le attività previste dall'Accordo stesso e quelle relative alla preparazione della sua entrata in vigore, come quantificate dal Segretariato UNFCCC, e richiede che con urgenza vengano rese disponibili le risorse necessarie.

Si prevedono, quindi, prudenzialmente, oneri finanziari aggiuntivi per l'Italia conseguenti alla ratifica dell'Accordo (a decorrere dall'anno 2018, considerando che, come detto, è stato già approvato il budget per il biennio precedente), anche alla luce di un possibile numero inferiore di Parti dell'Accordo stesso rispetto alla Convenzione. Si prevede una spesa addizionale, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino almeno al 2050, di circa il 50% della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro, da versare sul Fondo generale obbligatorio UNFCCC. Si ricorda che l'Italia partecipa agli oneri derivanti dall'adesione alla UNFCCC con la quota di contribuzione del 4,448% per il 2015. Di seguito, come parametro di riferimento, si riportano i budget approvati per i passati bienni per la UNFCCC:

Biennio	Budget (Euro)
2010-2011	44.200.099
2012-2013	48.511.181
2014-2015	54.648.484
2016-2017	54.648.484



Totale della stima annuale degli oneri per il contributo nazionale previsti a seguito della ratifica dell'Accordo (a decorrere dal 2018): 600.000 euro (onere autorizzato).

2b) Fondo verde per il clima (GCF)

L'articolo 3 del DDL, in attuazione degli obblighi previsti dall'Accordo di Parigi di sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nel conseguire gli obiettivi dell'Accordo stesso, prevede, sulla base di una valutazione di opportunità politica, l'alimentazione del capitolo 8411 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, proveniente dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale di parte capitale, che ai sensi della tabella B allegata alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ammonta complessivamente a circa 57,4 M € per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL DDL

Oneri	2016	2017	2018	Esercizi successivi
1a) art. 6 dell'accordo (autorizzato)	0	800.000	800.000	800.000
1b) art. 11-12 dell'accordo (autorizzato)	0	650.000	650.000	650.000
1c) oneri di missione (valutato)	0	493.045	493.045	493.045
2a) incremento contributo a segretariato UNFCCC (autorizzato)	0	0	600.000	600.000
2b) contributo nazionale a Green Climate Fund (autorizzato)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Totale oneri autorizzati	50.000.000	51.450.000	52.050.000	2.050.000



Totale oneri valutati		493.045	493.045	493.045
TOTALE COMPLESSIVO	50.000.000	51.943.045	52.543.045	2.543.045

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

Off

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



6 OTT. 2016



Allegato: stime dei costi di missione

Missioni previste	Stato di previsione	Tipo di onere	Importo
<p><u>Una riunione Incontro delle Parti Accordo di Parigi (CMA) di 15 giorni:</u> Si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 12 persone (4 dirigenti e 8 esperti) in un Paese scelto a rotazione annuale nelle 5 regioni ONU (es. Venezuela):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Caracas € 3.500 x 12 pp = € 42.000 - Pernottamento = € 200 x 14 notti x 12 pp = € 33.600 - Vitto € 70 x 15 giorni x 12 pp = € 12.600 <p>Totale complessivo = € 88.200</p>	MATTM	Valutato	€ 88.200
<p><u>Due riunioni del gruppo di lavoro ad hoc dell'Accordo di Parigi (APA) di 15 giorni ciascuna:</u> Si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 12 persone (4 dirigenti e 8 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 12 pp = € 8.400 - Pernottamento = € 130 x 14 notti x 12 pp = € 21.840 - Vitto € 95 x 15 giorni x 12 pp = € 17.100 <p>Totale per missione = € 47.340</p>	MATTM	Valutato	€ 94.680



<p><u>Green Climate Fund (GCF): 4 riunioni di 6 giorni ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione MATTM composta da 6 persone (3 dirigenti e 3 esperti):</p> <p>Thailandia: una riunione - Volo A/R Roma-Bangkok € 3000 x 6 pp = € 18.000 - Pernottamento = € 150 x 5 notti x 6 pp = € 4.500 - Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160</p> <p>Totale per missione = € 24.660</p> <p>Corea del Sud: due riunioni - Volo A/R Roma-Seoul € 3000 x 6 pp = € 18.000 - Pernottamento = € 200 x 5 notti x 6 pp = € 6.000 - Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160</p> <p>Totale per missione = € 26.160 Totale complessivo = € 52.320</p> <p>Sudafrica: una riunione - Volo A/R Roma-Città del Capo € 3000 x 6pp = € 18.000 - Pernottamento = € 220 x 5 notti x 6 pp = € 6.600 - Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160</p> <p>Totale per missione = € 26.760</p>	MATTM	Valutato	€ 103.740
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-----------



<p><u>Iniziativa sul Capacity Building per la trasparenza (CBIT):</u> <u>Quattro riunioni di 3 gg ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti):</p> <p>Cina: una riunione - Volo A/R Roma-Pechino € 2.400 x 3 pp = € 7.200 - Pernottamento = € 200 x 2 notti x 3 pp = € 1.200 - Vitto € 60 x 3 giorni x 3 pp = € 540</p> <p>Totale complessivo = € 8.940</p> <p>Stati Uniti: due riunioni - Volo A/R Roma-Washington € 3200 x 3 pp = € 9.600 - Pernottamento = € 300 x 2 notti x 3 pp = € 1.800 - Vitto € 85 x 3 giorni x 3 pp = € 765</p> <p>Totale per missione = € 12.165 Totale complessivo = € 24.330</p> <p>Giappone: una riunione - Volo A/R Roma-Tokio € 3250 x 3 pp = € 9.750 - Pernottamento = € 240 x 2 notti x 3 pp = € 1.440 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855</p> <p>Totale complessivo = € 12.045</p>	<p>MATTM</p>	<p>Valutato</p>	<p>€ 48.540</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	-----------------



<p>Iniziativa per l'azione climatica e la trasparenza (ICAT):</p> <p><u>Quattro riunioni di 3 gg ciascuna:</u></p> <p>Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855 <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 14.940
<p>Fondo per l'Adattamento (A.F.):</p> <p><u>Due riunioni di 3 gg ciascuna:</u></p> <p>Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855 <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 7.470



<p><u>Comitato finanziario permanente (S.C.F.): due riunioni di 3 gg ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti):</p> <p>Bonn una riunione: - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855</p> <p>Totale per missione = € 3.735</p> <p>Thailandia: una riunione - Volo A/R Roma-Bangkok € 2500 x 3 pp = € 7.500 - Pernottamento = € 150 x 2 notti x 3 pp = € 900 - Vitto € 60 x 3 giorni x 3 pp = € 540</p> <p>Totale per missione = € 8.940</p>	MATTM	Valutato	€ 12.675
<p><u>Fondo per i Paesi meno sviluppati L.D.C.F. :</u> <u>Due riunioni di 3 gg ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <p>- Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855</p> <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 7.470



<p><u>Comitato per il capacity building P.C.C.B. :</u></p> <p><u>Due riunioni di 3 gg ciascuna:</u></p> <p>Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855 <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 7.470
<p><u>Gruppo negoziale e network dei focal point su Action for Climate Empowerment (ACE):</u></p> <p><u>Due riunioni di 3 gg ciascuna:</u></p> <p>Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855 <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 7.470
<p><u>Meccanismo TEC. :</u></p> <p><u>Due riunioni di 3 gg ciascuna:</u></p> <p>Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volo A/R Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780 - Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855 <p>Totale per missione = € 3.735</p>	MATTM	Valutato	€ 7.470



<p><u>Coord. E.U. : Dodici riunioni di 2 gg ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio di una delegazione composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bruxelles: - Volo A/R Roma-Bruxelles € 700 x 3 pp = € 2.100 - Pernottamento = € 150 x 1 notte x 3 pp = € 450 - Vitto € 80 x 2 giorni x 3 pp = € 480</p> <p>Totale per missione = € 3.030 Totale complessivo = € 36.360</p>	MATTM	Valutato	€ 36.360
<p><u>Gruppi esperti tecnici europei (gruppo mitigazione, finanza, adattamento, tecnologia, legale, capacity building, meccanismi, trasversale etc...):</u> <u>Ventotto riunioni di 2 gg ciascuna:</u> Per ogni riunione si ipotizza l'invio a Bruxelles di una delegazione del MATTM composta da 2 esperti: - Volo A/R Roma-Bruxelles € 700 x 2 pp = € 1.400 - Pernottamento € 150 x 1 notte x 2 pp = € 300 - Vitto € 80 x 2 giorni x 2 pp = € 320</p> <p>Totale per missione = € 2.020</p>	MATTM	Valutato	€ 56.560
TOTALE	MATTM	Valutato	€ 493.045



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il provvedimento in esame si rende necessario per dare concreta ed effettiva attuazione agli impegni del Governo di partecipare pienamente al nuovo regime per la lotta contro i cambiamenti climatici per il post 2020 come definito dall'Accordo di Parigi, collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. Si ricorda che l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici con legge del 15 gennaio 1994, n. 65. Successivamente, e come proseguimento e rafforzamento dell'impegno alla lotta ai cambiamenti climatici, l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto che regola le emissioni di gas serra per i periodi 2008-2012 e 2013-2020.

In data 22 aprile 2016, l'Italia ha provveduto a firmare l'Accordo di Parigi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- Legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.
- Legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto, che impegna l'Italia a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni nazionali di gas a effetto serra del 6.5% rispetto ai livelli del 1993.
- Legge 3 maggio 2016, n. 79, di ratifica dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, che impegna l'Italia a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra nel periodo 2013-2020.
- Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante recepimento della direttiva n. 2009/29/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione europea.
- Decisione n. 406/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, che ripartisce tra gli Stati membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non regolati dalla direttiva n. 2009/29/CE.
- Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea, e che abroga la decisione n. 280/2004/CE che ha istituito un quadro per monitorare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione europea.

- Decreto direttoriale della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 86/CLE del 16 giugno 2015, che istituisce la Strategia nazionale di adattamento.
- Conclusioni del Consiglio Energia del 26 novembre 2015, sul sistema di *governance* dell'Unione dell'energia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il disegno di legge in esame non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il presente intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni e delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

E' stata verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

E' stata verificata l'assenza di rilegificazione e la possibilità di utilizzare la delegificazione e gli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge vertenti sul recepimento dell'Accordo di Parigi all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto della presente legge.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto l'intervento risulta in linea con la normativa europea di riduzione delle emissioni di gas serra.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame consente di dare concreta ed effettiva attuazione all'Accordo di Parigi.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

L'Unione europea e gli Stati membri hanno concordato di procedere ad una ratifica congiunta dell'Accordo di Parigi, ai sensi dell'articolo 4 paragrafi 16-18 dell'Accordo medesimo

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non previsti. Altri atti si renderanno necessari una volta che, in sede di Unione Europea, verranno precisati gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato ritenuto necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di legge di ratifica e di esecuzione di un accordo internazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

L'Accordo di Parigi è finalizzato a regolare ulteriormente le emissioni di gas ad effetto serra individuate quali maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta, causa di gravi problemi quali lo scioglimento dei ghiacci polari, l'innalzamento del livello degli oceani e dei mari, i fenomeni di siccità e desertificazione e l'acutizzarsi di disastri naturali.

Secondo i dati elaborati dall'IPCC (*Quinto Rapporto di valutazione dei cambiamenti climatici*) il decennio 2000-2010 ha registrato un aumento medio annuale delle emissioni antropogeniche di gas serra pari a 1 miliardo di tonnellate di CO₂ equivalenti (1GtCO₂eq), 2,2% l'anno, a fronte di un aumento medio annuo pari a 0,4 miliardi di tonnellate (0,4 GtCO₂eq) nel trentennio 1970-2000. Circa la metà delle emissioni antropogeniche cumulative di CO₂ nel periodo 1750-2010 sono avvenute negli ultimi 40 anni.

Per quanto concerne l'Italia, tra il 1990 e il 2013 le emissioni di gas serra sono passate da 521 a 437 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, variazione ottenuta principalmente grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂, che contribuiscono per l'82% del totale e risultano, nel 2013, inferiori del 17,4% rispetto al 1990.

A fronte di quanto sopra esposto, in attuazione dell'Accordo di Parigi, i Paesi firmatari dovranno continuare a rafforzare le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici già intraprese nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. In particolare, in un'ottica di sforzo globale per il contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, già in atto, dovranno essere definite politiche e misure per: la conservazione delle foreste quali bacini di assorbimento dei gas serra, i trasferimenti finanziari verso i Paesi in via di sviluppo per supportare i progetti per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e compensare le perdite e i danni subiti; lo sviluppo di partenariati tecnologici; lo sviluppo di competenze scientifiche e il rafforzamento istituzionale a livello nazionale e sovranazionale; la definizione di strumenti transnazionali e di mercato per la protezione del clima.

In questo senso si sottolinea che l'Accordo di Parigi è necessario per rafforzare e attuare tali sforzi di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e che il suo contenuto non presenta aspetti di incompatibilità con l'ordinamento interno e con quello dell'Unione europea.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo primario di lungo termine dell'Accordo di Parigi è contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e perseguire gli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

I Paesi firmatari inoltre si impegnano a rafforzare le capacità di adattamento e la resilienza climatica e a rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Tutte le Parti dovranno inoltre comunicare e mantenere i propri impegni di mitigazione, garantendo che essi risultino sempre più ambiziosi, collettivamente, nel corso del tempo.

Il 6 marzo 2015, in ottemperanza alle pertinenti decisioni UNFCCC e in vista dell'adozione dell'Accordo di Parigi, l'Unione europea e gli Stati membri hanno comunicato un impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo di riduzione europeo del -40%, così come definito a livello politico dalle Conclusioni del Consiglio Europeo del 23-24 ottobre 2014, è composto da una riduzione del 43% rispetto al 2005 per i settori ETS a livello comunitario e del 30% rispetto al 2005 sugli altri settori (agricoltura, trasporti, civile, residenziale, rifiuti ecc.) da dividere tra gli Stati membri (c.d. effort sharing).

Per quanto riguarda la definizione e quantificazione specifica degli impegni di mitigazione per il nostro Paese, si fa notare che sono in fase di determinazione a livello UE, attraverso la revisione della direttiva Emission Trading e attraverso la definizione dello strumento sulla condivisione degli sforzi (Effort sharing). Si fa inoltre notare che fino al 2020 la UE è già tenuta ad ottemperare agli obblighi di mitigazione stabiliti dall'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Gli impegni di mitigazione previsti dall'Accordo di Parigi per la UE e gli Stati membri saranno applicabili dal 2021 in poi. Il recepimento nell'ordinamento italiano di tali impegni, una volta definiti a livello di UE, avverrà con ulteriore provvedimento legislativo.

Si ricorda che l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici con legge 15 gennaio 1994, n. 65. Successivamente, e come proseguimento e rafforzamento dell'impegno alla lotta ai cambiamenti climatici, con legge 1 giugno 2002, n. 120, l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto e quindi, con legge 3 maggio 2016, n. 79, l'Emendamento di Doha, che regolano le emissioni di gas serra rispettivamente per i periodi 2008-2012 e 2013-2020.

Il provvedimento in esame si rende dunque necessario per dare concreta ed effettiva attuazione agli impegni del Governo di partecipare pienamente al nuovo regime per la lotta contro i cambiamenti climatici per il post 2020, come definito dall'Accordo di Parigi firmato dall'Italia il 22 aprile 2016.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'applicazione del Regolamento (UE) n. 525/2013 in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, consentirà la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede comunicazioni annuali alla Commissione europea dei dati nonché delle stime e delle proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai pertinenti settori. Tali comunicazioni consentiranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla normativa europea e conformi a quanto previsto a livello internazionale. Tali comunicazioni consentiranno, infatti, all'Unione europea e ai suoi Stati membri, di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione UNFCCC, dal Protocollo di Kyoto e ora anche dall'Accordo di Parigi.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA e le amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione delle misure necessarie per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di riduzione.

Sono inoltre interessati alla normativa proposta i cittadini italiani e non, che beneficerebbero delle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici derivanti dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il sistema produttivo che dovrà attuare le misure di mitigazione.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il contenuto dell'intervento normativo non ha reso necessario l'espletamento di una istruttoria tecnica ad hoc in quanto si è constatata, preliminarmente durante le fasi negoziali dell'Accordo di Parigi, l'estrema sensibilizzazione di tutta l'opinione pubblica riguardo la necessità che l'Italia vi aderisca tempestivamente.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

La mancata ratifica dell'Accordo di Parigi vanificherebbe in modo sostanziale il lavoro fino ad ora intrapreso dall'Italia, sia nella fase negoziale che nella fase successiva alla sua entrata in vigore.

Il mancato intervento impedirebbe il conseguimento degli obiettivi illustrati nella sezione 1.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi della ratifica di un accordo internazionale, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione non sono state ravvisate opzioni alternative alla ratifica parlamentare per via di legge ordinaria, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello approvato dalle Parti.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, al contrario l'intervento proposto comporta benefici in termini di certezza del quadro normativo per i destinatari diretti ed indiretti di cui al punto 1D. Una effettiva quantificazione e qualificazione di tali benefici sarà possibile al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. In generale, comunque, grazie all'intervento regolatorio è possibile prevedere vantaggi notevoli per il settore produttivo e della ricerca, poiché l'intervento normativo darà impulso alle stesse attività di ricerca, sviluppo e penetrazione nel mercato di tecnologie verdi, favorendo, a vantaggio della collettività, la decarbonizzazione e la diffusione di modelli di sviluppo pulito.

Per quanto attiene, infine, gli aspetti finanziari, l'intervento regolatorio assicura la partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del "Green Climate Fund", per l'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione degli obblighi stabiliti dall'Accordo di

sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo diretti al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo stesso.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Al momento, non risultano effetti specifici sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

Non sono previsti oneri informativi che comportano costi a carico di cittadini ed imprese. L'amministrazione, nell'elaborare il testo dell'intervento si è posta la priorità di non caricare i destinatari diretti ed indiretti di oneri.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione;

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano incidere sull'attuazione del provvedimento. Peraltro, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria, dall'applicazione dell'Accordo di Parigi in Italia derivano per l'Amministrazione oneri per la finanza pubblica legati al contributo italiano generale alla UNFCCC, al *Green Climate Fund*, alla gestione di meccanismi di mercato, alle attività in materia di capacity building, educazione, formazione e coinvolgimento del pubblico, alla partecipazione alle riunioni negoziali, per l'importo di euro 50.000.000 per l'anno 2016 (art. 3 del ddl) e per gli importi di cui all'articolo 4 del disegno di legge per gli anni successivi.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

Al contrario, il nuovo sistema che prevede impegni di decarbonizzazione non più solo da parte dei Paesi sviluppati, ma da parte di tutti i Paesi crea un meccanismo virtuoso per cui tutte le aziende avranno obblighi e opportunità simili, una competizione su piano maggiormente paritario, con possibile diminuzione anche della delocalizzazione delle aziende italiane. Si evidenzia inoltre come la ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia sia da considerarsi come una opportunità nel settore della cooperazione internazionale soprattutto al fine dell'esportazione del *know how* italiano nel settore delle tecnologie "verdi" rafforzando anche i meccanismi di cooperazione oltre frontiera.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I principali soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Ministero per lo sviluppo economico;

- il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- il CIPE;
- l'ISPRA.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Sono previste azioni per la pubblicità e informazione dell'intervento sul sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e mediante inserimento di apposite note informative e/o circolari sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei principali soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio di cui alla Sezione 7, lettera A).

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo ed il monitoraggio sono previsti nelle forme ordinarie già esistenti attribuite in capo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella fattispecie, l'applicazione del Regolamento (UE) n. 525/2013 in materia di monitoraggio e comunicazione delle informazioni sulle emissioni di gas serra e di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici consentirà il monitoraggio dell'intervento regolatorio. Si specifica inoltre che l'adottando Piano nazionale clima energia prevederà l'unificazione e il rafforzamento degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'eventuale ulteriore modifica della normativa di settore non potrà che passare attraverso nuove iniziative del legislatore internazionale e comunitario.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo contributo di riduzione delle emissioni di gas serra come determinate a livello UE per l'Italia, sulla base degli indicatori di cui alla lettera C) della sezione 1 ed eventuali integrazioni.

SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'opzione regolatoria prescelta è conforme ai livelli della regolamentazione europea di settore ed è coerente con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

2. Il Governo deposita lo strumento di ratifica per l'Accordo di cui al comma 1 unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'Accordo medesimo.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

(Contributo italiano al Green Climate Fund).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del *Green Climate Fund* istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

ART. 4.

(Contributi determinati a livello nazionale).

1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello

nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito

al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma di spesa «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PARIS AGREEMENT

The Parties to this Agreement,

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as “the Convention”,

Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the Convention at its seventeenth session,

In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances,

Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge,

Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,

Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with regard to funding and transfer of technology,

Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the measures taken in response to it,

Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable access to sustainable development and eradication of poverty,

Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,

Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities,

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity,

Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of the greenhouse gases referred to in the Convention,

Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of “climate justice”, when taking action to address climate change,

Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to information and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,

Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,

Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:

1. “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992.
2. “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention.
3. “Party” means a Party to this Agreement.

Article 2

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:
 - (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
 - (b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;
 - (c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 3

As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression over time, while recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this Agreement.

Article 4

1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.
2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
3. Each Party’s successive nationally determined contribution will represent a progression beyond the Party’s then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.
5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.

6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate strategies, plans and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special circumstances.
7. Mitigation co-benefits resulting from Parties' adaptation actions and/or economic diversification plans can contribute to mitigation outcomes under this Article.
8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.
10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall consider common time frames for nationally determined contributions at its first session.
11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a view to enhancing its level of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.
13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic emissions and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall promote environmental integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure the avoidance of double counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing mitigation actions with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate, existing methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.
15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties with economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.
16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have reached an agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the terms of that agreement, including the emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of that agreement.
17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement referred to in paragraph 16 above in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that regional economic integration organization individually, and together with the regional economic integration organization, shall be responsible for its emission level as set out in the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 5

1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests.
2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon

stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.

Article 6

1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote sustainable development and environmental integrity.
2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.
4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, and shall aim:
 - (a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
 - (b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party;
 - (c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and
 - (d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to demonstrate achievement of the host Party's nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate achievement of its nationally determined contribution.
6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall adopt rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.
8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to:
 - (a) Promote mitigation and adaptation ambition;
 - (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and
 - (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.
9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

Article 7

1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.
2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the long-term global response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session.
4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs.
5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and the importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account the Cancun Adaptation Framework, including with regard to:
 - (a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as these relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
 - (b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of technical support and guidance to Parties;
 - (c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decision-making;
 - (d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs, priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in a manner consistent with encouraging good practices;
 - (e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.
8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of paragraph 5 of this Article.
9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of actions, including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions, which may include:
 - (a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;
 - (b) The process to formulate and implement national adaptation plans;
 - (c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a view to formulating nationally determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;
 - (d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
 - (e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic diversification and sustainable management of natural resources.

10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional burden for developing country Parties.
11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and updated periodically, as a component of or in conjunction with other communications or documents, including a national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4, paragraph 2, and/or a national communication.
12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.
13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11.
14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:
 - (a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
 - (b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article;
 - (c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
 - (d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 8

1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage.
2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage associated with the adverse effects of climate change.
4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:
 - (a) Early warning systems;
 - (b) Emergency preparedness;
 - (c) Slow onset events;
 - (d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
 - (e) Comprehensive risk assessment and management;
 - (f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
 - (g) Non-economic losses;
 - (h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.
5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under the Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.

Article 9

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds,

through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.

4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources are encouraged to communicate biennially such information on a voluntary basis.
6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by developed country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.
7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.
8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial mechanism of this Agreement.
9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval procedures and enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least developed countries and small island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.

Article 10

1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions under this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen cooperative action on technology development and transfer.
3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.
4. A technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the Technology Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and transfer in order to support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of this Article.
5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties.
6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account available information on efforts related to support on technology development and transfer for developing country Parties.

Article 11

1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country Parties, in particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing States, to take

effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and mitigation actions, and should facilitate technology development, dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of education, training and public awareness, and the transparent, timely and accurate communication of information.

2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster country ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and local levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those from capacity-building activities under the Convention, and should be an effective, iterative process that is participatory, cross-cutting and gender-responsive.
3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.
4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on capacity-building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.
5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate institutional arrangements to support the implementation of this Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall, at its first session, consider and adopt a decision on the initial institutional arrangements for capacity-building.

Article 12

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with respect to enhancing actions under this Agreement.

Article 13

1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties' different capacities and builds upon collective experience is hereby established.
2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.
3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the Convention, recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island developing States, and be implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national sovereignty, and avoid placing undue burden on Parties.
4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial reports and biennial update reports, international assessment and review and international consultation and analysis, shall form part of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under paragraph 13 of this Article.
5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate change action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of progress towards achieving Parties' individual nationally determined contributions under Article 4, and Parties' adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and gaps, to inform the global stocktake under Article 14.
6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and received by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to the extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to inform the global stocktake under Article 14.
7. Each Party shall regularly provide the following information:

- (a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;
 - (b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined contribution under Article 4.
8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as appropriate.
9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Article 9, 10 and 11.
10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and capacity-building support needed and received under Articles 9, 10 and 11.
11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a technical expert review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light of their capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation and achievement of its nationally determined contribution.
12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party's support provided, as relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall also identify areas of improvement for the Party, and include a review of the consistency of the information with the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the flexibility accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of developing country Parties.
13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall, at its first session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the transparency of action and support.
14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country Parties on a continuous basis.

Article 14

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall periodically take stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of this Agreement and its long-term goals (referred to as the "global stocktake"). It shall do so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of implementation and support, and in the light of equity and the best available science.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall undertake its first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in enhancing international cooperation for climate action.

Article 15

1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this Agreement is hereby established.
2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be expert-based and facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The committee shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.

3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session and report annually to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.

Article 16

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this Agreement.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall keep under regular review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and shall:
 - (a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement; and
 - (b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.
5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Agreement, except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall be held in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Agreement and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.

Article 17

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Agreement and by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.

Article 18

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.

Article 19

1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than those referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary bodies or arrangements.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement may provide further guidance to such subsidiary bodies and institutional arrangements.

Article 20

1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter, this Agreement shall be open for accession from the day following the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case of regional economic integration organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Agreement concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 21

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 percent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, “total global greenhouse gas emissions” means the most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement by the Parties to the Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Agreement or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into force have been fulfilled,

this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.

Article 22

The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.

Article 23

1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention shall apply mutatis mutandis to this Agreement.
2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.

Article 24

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this Agreement.

Article 25

1. Each Party shall have one vote, except as provided for paragraph 2 of this Article.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Agreement. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 26

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.

Article 27

No reservations may be made to this Agreement.

Article 28

1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

Article 29

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI PARIGI

Le Parti del presente Accordo,

In qualità di Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (qui di seguito: “la Convenzione”),

Conformemente alla Piattaforma di Durban per una Azione Rafforzata istituita con la Decisione 1/CP.17 della Conferenza delle Parti della Convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,

Nel perseguimento dell’obiettivo della Convenzione, e guidate dai suoi principi, compreso il principio di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali,

Riconoscendo l’esigenza di una risposta efficace e progressiva all’urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione,

Riconoscendo altresì le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla Convenzione,

Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati in materia di finanziamenti e trasferimento di tecnologia,

Riconoscendo che le Parti possono essere colpite dagli effetti negativi non soltanto dai cambiamenti climatici, ma anche dall’impatto delle misure adottate per farvi fronte,

Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l’impatto dei cambiamenti climatici hanno con un accesso equo allo sviluppo sostenibile e allo sradicamento della povertà,

Riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e di porre fine alla fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici,

Tenendo conto degli imperativi di una transizione giusta per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità, in linea con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale,

Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono una preoccupazione comune dell’umanità, e che le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all’eguaglianza di genere, all’emancipazione delle donne e all’equità intergenerazionale,

Riconoscendo l’importanza della conservazione e miglioramento, ove opportuno, dei bacini e serbatoi di assorbimento di gas ad effetto serra, come indicato dalla Convenzione,

Notando l’importanza di assicurare l’integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e notando l’importanza per alcuni del concetto di “giustizia climatica”, al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici,

Affermando l’importanza dell’istruzione, della formazione, della consapevolezza, della partecipazione pubblica, dell’accesso del pubblico all’informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente Accordo,

Riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorità pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Riconoscendo altresì che stili di vita sostenibili e schemi di consumo e produzione sostenibili, con un ruolo guida iniziale delle Parti che sono paesi sviluppati, svolgono un ruolo importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni contenute nell'Articolo 1 della Convenzione. Inoltre:

1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
2. Per "Conferenza delle Parti" si intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione.
3. Per "Parte" si intende una Parte del presente Accordo.

Articolo 2

1. Il presente Accordo, nel contribuire all'attuazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà, anche:

(a) mantenendo l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;

(b) rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas ad effetto serra, di modo che non minacci la produzione alimentare;

(c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima.

2. Il presente Accordo sarà attuato in modo da riflettere l'equità ed il principio di responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Articolo 3

Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta globale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano i propri sforzi ambiziosi quali definiti agli Articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente Accordo, come definito all'Articolo 2. Gli sforzi delle Parti tratteranno, nel tempo, una progressione, riconoscendo, al contempo, l'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente Accordo.

Articolo 4

1. Per conseguire l'obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all'Articolo 2, le Parti tendono a raggiungere il picco globale di emissioni di gas ad effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà maggior tempo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà.

2. Ciascuna Parte prepara, comunica e aggiorna una la sequenza di contributi determinati a livello nazionale che intende conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.

3. Ciascun successivo contributo determinato a livello nazionale di una Parte rappresenterà una progressione rispetto al precedente contributo determinato a livello nazionale precedente, e rispecchia la più alta ambizione possibile, che rifletta le proprie responsabilità comuni ma differenziate e le proprie rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente Articolo, conformemente con gli Articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permetterà che le loro azioni siano maggiormente ambiziose.
6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni per lo sviluppo di basse emissioni di gas ad effetto serra che riflettano le loro speciali circostanze.
7. I benefici generali di mitigazione risultanti da misure di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati di mitigazione ai sensi al presente Articolo.
8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni utili per la chiarezza, la trasparenza e la comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.
9. Ciascuna Parte comunica il contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, e che tiene conto dei risultati del bilancio globale di cui all'Articolo 14.
10. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
11. Una Parte può, in ogni momento, modificare il proprio contributo determinato a livello nazionale vigente al fine di aumentare il suo livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.
12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono registrati in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.
14. Nel quadro dei loro contributi determinati a livello nazionale, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e assorbimenti antropogenici, le Parti dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati in ambito della Convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente Articolo.
15. Nell'attuazione del presente Accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le più colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano raggiunto un accordo per agire congiuntamente in virtù del paragrafo 2 del presente Articolo, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte entro il periodo di tempo rilevante, congiuntamente ai loro contributi determinati a

livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della Convenzione dei termini di tale accordo.

17. Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni quale indicato nell'accordo di cui al precedente paragrafo 16, conformemente ai paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e agli Articoli 13 e 15.

18. Laddove le Parti agiscano congiuntamente nell'ambito di, ed insieme a, una organizzazione regionale di integrazione economica che sia essa stessa Parte al presente Accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica individualmente, e congiuntamente con la organizzazione regionale di integrazione economica, è responsabile dei propri livelli di emissioni, quali indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16 del presente Articolo, e in conformità con i paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e con gli Articoli 13 e 15.

19. Tutte le Parti dovrebbero fare in modo di formulare e di comunicare la messa a punto di strategie di lungo periodo di sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra, tenendo presente l'Articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Articolo 5

1. Le Parti dovrebbero agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i bacini di assorbimento e i serbatoi di gas ad effetto serra come indicato all'Articolo 4, paragrafo 1(d) della Convenzione, comprese le foreste.

2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e orientamenti pertinenti già convenuti in virtù della Convenzione per quanto riguarda: politiche e incentivi positivi per le attività relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, e al ruolo della conservazione, gestione sostenibile delle foreste e aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in sviluppo; e politiche alternative, quali approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, pur riaffermando l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di carbonio associati a tali iniziative.

Articolo 6

1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare nell'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione ed adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.

2. Le Parti, quando si impegnano su base volontaria in approcci cooperativi i cui risultati di mitigazione siano trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile ed assicurano l'integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso, anche per evitare doppie contabilizzazioni, in linea con l'orientamento adottato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.

3. L'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformità con il presente Accordo, è volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.

4. E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto l'autorità e la guida della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, rivolto alle Parti, che possono scegliere di utilizzarlo. Esso è gestito da un organo designato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi e che mira a:

(a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo stesso tempo promuovendo lo sviluppo sostenibile;

(b) incentivare e facilitare la partecipazione, nella mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;

(c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nel Paese ospitante, il quale trae beneficio dalle attività di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale; e

(d) produrre una complessiva mitigazione delle emissioni globali.

5. Le riduzioni di emissioni risultanti dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente Articolo non vengono usate per dimostrare che la Parte ospitante ha conseguito il suo contributo determinato a livello nazionale, nel caso esse siano impiegate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

6. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi garantisce che una quota dei proventi delle attività di cui al meccanismo menzionato al paragrafo 4 del presente Articolo, sia impiegata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, a sostenere i costi dell'adattamento.

7. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi adotta le regole, le modalità e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente Articolo in occasione della sua prima sessione.

8. Le Parti riconoscono l'importanza di approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati, messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dello sradicamento della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso la mitigazione, l'adattamento, la finanza, il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle capacità, ove opportuno. Tali approcci tendono a:

(a) promuovere l'ambizione di mitigazione e adattamento;

(b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale; e

(c) favorire opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti.

9. E' definito un quadro generale per gli approcci non di mercato per lo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8 del presente Articolo.

Articolo 7

1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo globale sull'adattamento, che consiste nel migliorare la capacità di adattamento, nel rafforzare la resilienza e nel ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e di assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo sulla temperatura di cui all'Articolo 2.

2. Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida globale che riguarda tutti, con dimensioni locali, sub nazionali, nazionali, regionali e internazionali, e che esso è un elemento chiave della risposta globale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in conformità con le modalità che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, in occasione della sua prima sessione.

4. Le Parti riconoscono che l'attuale esigenza di adattarsi è significativa, e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre l'esigenza di ulteriori sforzi di adattamento, nonché che maggiori esigenze di adattamento possono comportare maggiori costi di adattamento.

5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento deve basarsi su un'impostazione guidata dai paesi, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativa e pienamente trasparente, che tenga conto dei gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che sia basata e ispirata dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, dalle conoscenze tradizionali, dalle culture delle popolazioni indigene e dalle culture locali, al fine di integrare l'adattamento, se del caso, nelle politiche e misure socioeconomiche e ambientali.

6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

7. Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione in materia di miglioramento dell'azione di adattamento, tenendo conto del Quadro di Adattamento di Cancún, in particolare per:

(a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, quelle concernenti le conoscenze scientifiche, la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di adattamento;

(b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtù della Convenzione che concorrono all'applicazione del presente Accordo, per facilitare la sintesi delle informazioni e conoscenze pertinenti, e l'offerta di sostegno e indicazioni tecniche alle Parti;

(c) rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusi la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e i sistemi di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi metereologici e agevolare la presa di decisioni;

(d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorità, sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonché sfide e lacune, in modo coerente, con modalità che incoraggino le buone pratiche;

(e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.

8. Le organizzazioni e agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7 del presente Articolo, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono in particolare nella messa a punto o nel rafforzamento dei pertinenti piani, politiche e/o contributi, i quali possono comprendere:

(a) la realizzazione di misure, programmi e/o sforzi di adattamento;

(b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;

(c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la vulnerabilità nei suoi confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, luoghi ed ecosistemi vulnerabili;

(d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano; e

(e) una resilienza maggiore dei sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

10. Ciascuna Parte, ove opportuno, presenta ed aggiorna periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.

11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo ove opportuno, è presentata e aggiornata periodicamente, in modo integrato o parallelo ad altri comunicati e documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e/o la comunicazione nazionale.

12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente articolo è registrata in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.

13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, è messo a disposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 del presente articolo, in conformità con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, mira anche a:

(a) tenere conto degli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo;

(b) sostenere l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo;

- (c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto in materia di adattamento; e
- (d) esaminare il progresso complessivo compiuto nel conseguire l'obiettivo globale di adattamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 8

1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni collegati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi e eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, e riconoscono altresì l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.
2. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia per le perdite e i danni causati dagli impatti dei cambiamenti climatici è sottoposto all'autorità e alla direzione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi e può essere migliorato e rafforzato, come determinato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi.
3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il Meccanismo di Varsavia, ove opportuno, in un quadro di cooperazione e di facilitazione, tenuto conto delle perdite e dei danni imputabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4. Conseguentemente, le aree di cooperazione e semplificazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono includere:
 - (a) sistemi di allerta precoce;
 - (b) preparazione alle emergenze;
 - (c) eventi lenti a manifestarsi;
 - (d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
 - (e) valutazione e gestione generale del rischio;
 - (f) strumenti di assicurazione rischi, messa in comune dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;
 - (g) perdite non economiche;
 - (h) resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.
5. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia collabora con gli organi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'Accordo, nonché con le organizzazioni e gli organi di esperti pertinenti al di fuori dello stesso.

Articolo 9

1. Le Parti che sono paesi sviluppati rendono disponibili risorse finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo sia per la mitigazione che per l'adattamento in continuità con gli obblighi già esistenti per loro in virtù della Convenzione.
2. Le altre Parti sono incoraggiate a offrire o continuare a offrire volontariamente tale sostegno.
3. Nell'ambito di uno sforzo globale, le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare la finanza per il clima da un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, prendendo atto del ruolo significativo dei finanziamenti pubblici tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale, e tenendo in conto le esigenze e le priorità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanza per il clima dovrebbe rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.
4. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie dovrebbero mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, alla luce delle strategie sviluppate a livello nazionale, e delle priorità e esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e che hanno capacità significativamente limitate, quali i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, prendendo in considerazione l'esigenza di risorse, pubbliche e a dono, per l'adattamento.
5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni informazioni indicative sulla quantità e qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente Articolo, compresi se del caso, e se di-

sponibili, i livelli di risorse finanziarie pubbliche previste da offrire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che offrono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.

6. Il bilancio globale di cui all'Articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti comunicate dalle Parti che sono paesi sviluppati, e/o dagli organi creati in virtù dell'Accordo, relative agli sforzi compiuti in materia di finanza per il clima.

7. Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati forniscono informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, dato o mobilitato attraverso gli interventi pubblici, conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi adoterà in occasione della sua prima sessione, come indicato all'Articolo 13, paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.

8. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione, inclusi le sue entità operative, funge da meccanismo finanziario del presente Accordo.

9. Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente Accordo, incluse le entità del Meccanismo Finanziario della Convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i Paesi meno sviluppati e i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e dei loro piani nazionali sul clima.

Articolo 10

1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtù del presente Accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per la diffusione e il dispiegamento delle tecnologie esistenti, rafforzano le attività di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.

3. Il Meccanismo Tecnologico istituito in virtù della Convenzione concorre all'applicazione del presente Accordo.

4. E' istituito un quadro tecnologico per offrire una guida generale all'attività del Meccanismo Tecnologico, volto a promuovere e facilitare una migliore azione nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, per sostenere l'attuazione del presente Accordo e per perseguire la visione di lungo periodo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

5. Accelerare, incoraggiare e consentire le innovazioni è essenziale per una risposta globale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici, e per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, sarà sostenuto anche dal Meccanismo Tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo Finanziario della Convenzione, perché si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, e si agevoli l'accesso alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico, per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.

6. Un sostegno, anche finanziario, è offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente Articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, così da raggiungere un equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e quello per l'adattamento. Il bilancio globale di cui all'Articolo 14 includerà anche le informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

1. Il rafforzamento delle capacità previsto al presente Accordo dovrebbe migliorare le capacità e le abilità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi con meno capacità, quali i paesi meno sviluppati, e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni efficaci

contro i cambiamenti climatici, tra cui attuare azioni di adattamento e mitigazione, e dovrebbe agevolare lo sviluppo, la diffusione e il dispiegamento della tecnologia, l'accesso alla finanza per il clima, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione delle popolazioni, nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

2. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere sviluppato a livello nazionale, basarsi e rispondere alle esigenze nazionali, e promuovere il sentimento di appartenenza delle Parti, in particolare le Parti che sono Paesi in via di sviluppo, anche a livello nazionale, subnazionale e locale. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle attività di rafforzamento delle capacità intraprese in virtù della Convenzione, e dovrebbe essere un processo efficace, iterativo, partecipativo, trasversale e che tenga conto dell'eguaglianza di genere.

3. Tutte le Parti dovrebbero cooperare per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo al fine di dare attuazione al presente Accordo. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero accrescere il sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacità nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

4. Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente Accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano con cadenza regolare tali attività o misure di rafforzamento delle capacità. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare con cadenza regolare i progressi compiuti nel realizzare i piani, politiche, azioni o misure di rafforzamento delle capacità volte a dare attuazione al presente Accordo.

5. Le attività di rafforzamento delle capacità sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali adeguati per sostenere l'attuazione del presente Accordo, compresi gli adeguati meccanismi istituzionali stabiliti in virtù della Convenzione che concorrono all'applicazione del presente Accordo. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, in occasione della sua prima sessione, considera e adotta una decisione concernente i dispositivi istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacità.

Articolo 12

Le Parti cooperano nell'assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la coscienza, la partecipazione pubblica e l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attività intraprese in virtù del presente Accordo.

Articolo 13

1. Al fine di rafforzare la fiducia reciproca e promuovere un'attuazione efficace, è istituito un quadro di trasparenza rinforzato per l'azione e il supporto, dotato di una certa flessibilità, che tenga conto delle diverse capacità delle Parti e si basi sull'esperienza collettiva.

2. Il quadro di trasparenza offre flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo a quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacità, ne abbiano bisogno. Le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente Articolo riflettono tale flessibilità.

3. Il quadro di trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza previste dalla Convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ed è attuato in modo semplificato, non intrusivo e non punitivo, nel rispetto della sovranità nazionale e senza imporre oneri eccessivi alle Parti.

4. Le disposizioni relative alla trasparenza previste in virtù della Convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, i rapporti biennali e l'aggiornamento biennale di tali rapporti, la valutazione e revisione internazionale e la consultazione e analisi internazionale faranno parte dell'esperienza da cui attingere per la redazione di modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente Articolo.

5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni è di fornire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della Convenzione, in particolare chiarendo e tracciando i progressi compiuti nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale da ciascuna Parte, come indicato all'articolo 4, e le misure di adattamento introdotte conformemente all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorità, le necessità e le lacune, da far confluire nel bilancio globale di cui all'articolo 14.

6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno è di fornire una comprensione chiara sul sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtù degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine complessiva dell'insieme del sostegno offerto, da far confluire nel bilancio globale di cui all'articolo 14.

7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti informazioni:

(a) un inventario nazionale delle fonti e degli assorbimenti delle emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra, redatta ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici e accettate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi;

(b) le informazioni necessarie a rintracciare i progressi compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.

8. Ciascuna Parte dovrebbe altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli impatti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.

9. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono sostegno dovrebbero fornire informazioni, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero fornire informazioni in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.

11. Le informazioni fornite da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo sono sottoposte ad un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacità, ne hanno bisogno, il processo di revisione comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti conformemente all'articolo 9, della loro relativa attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

12. L'esame tecnico condotto da esperti secondo il presente paragrafo verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonché sull'attuazione e conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori suscettibili di miglioramento per la Parte interessata, e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalità, procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13 del presente articolo, tenuto conto della flessibilità accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo.

13. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza previste dalla Convenzione, e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalità, procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno.

14. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è fornito sostegno ai paesi in via di sviluppo.

15. E' altresì fornito sostegno continuativo per rafforzare le capacità in materia di trasparenza delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

Articolo 14

1. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi stila periodicamente un bilancio dell'attuazione del presente Accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo del presente Accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine (qui di seguito "bilancio globale"). Tale verifica è onnicomprensiva e focalizzata sulla facilitazione, considera la mitigazione, l'adattamento e i mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresì conto dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.
2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e, periodicamente, ogni cinque anni successivi, salvo che la Conferenza stessa non stabilisca diversamente.
3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le misure e il sostegno conformi alle disposizioni pertinenti del presente Accordo, oltre che il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.

Articolo 15

1. E' istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è costituito da un comitato composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.
3. Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all'Accordo di Parigi in occasione della sua prima sessione e riferisce annualmente alla Conferenza delle Parti che agisce come riunione della Parti all'Accordo di Parigi.

Articolo 16

1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come riunione delle Parti al presente Accordo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti al presente Accordo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, le decisioni adottate in virtù del presente Accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, il membro dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte alla Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Accordo, è sostituito da un ulteriore membro da eleggersi da e tra le Parti del presente Accordo.
4. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi verifica a intervalli regolari l'attuazione del presente Accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente Accordo e:
 - (a) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente Accordo; e
 - (b) esercita ogni altra funzione sia necessaria per l'attuazione del presente Accordo.
5. Le regole di procedure della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, in relazione al presente Accordo, tranne che se deciso altrimenti, per consenso, dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.
6. La prima sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi è convocata dal segretariato unitamente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Le successive sessioni ordinarie della Conferenza

delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi saranno convocate in coincidenza con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, tranne che se deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.

7. Sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi sono convocate in ogni altra data quale ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi, o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione di tale richiesta a tutte le Parti a cura del segretariato, la stessa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché uno Stato che di esse sia membro o ne sia osservatore, e che non sia parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi. Organi o agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie di cui al presente Accordo e che abbiano trasmesso al segretariato il loro interesse a partecipare in qualità di osservatori a una sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi possono esservi ammessi, a meno che almeno un terzo delle Parti faccia obiezione. L'ammissione e partecipazione di osservatori è soggetta alle regole e procedure di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

Articolo 17

1. Il segretariato istituito in virtù dell'Articolo 8 della Convenzione esercita anche le funzioni di segretariato del presente Accordo.
2. L'Articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione sulle funzioni del segretariato, e l'Articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, sulle disposizioni relative al funzionamento del segretariato si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo. Il segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtù del presente Accordo e dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.

Articolo 18

1. L'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'Organo sussidiario di attuazione istituiti in virtù degli Articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e Organo sussidiario di attuazione del presente Accordo. Le disposizioni della Convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo. Le sessioni delle riunioni dell'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'Organo sussidiario di attuazione sono convocate congiuntamente alle riunioni, rispettivamente, dell'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'Organo sussidiario di attuazione.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Accordo, le decisioni assunte in virtù del presente Accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti al presente Accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli Articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente Accordo, i membri dell'ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresentano una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Accordo, sono sostituiti da ulteriori membri eletti da e tra le Parti del presente Accordo.

Articolo 19

1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla Convenzione o che ne dipendano, diversi da quelli menzionati dal presente Accordo, operano per il presente Accordo dietro decisione in tal senso della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di

Parigi. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi specifica le funzioni da esercitarsi da parte dell'organo sussidiario o meccanismo anzidetto.

2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi può impartire ulteriori istruzioni a detti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.

Articolo 20

1. Il presente Accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente Accordo sarà aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

2. Un'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente Accordo, senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, deve rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o più Stati membri siano Parte all'Accordo, l'organizzazione ed i suoi Stati membri si accordano sulle rispettive responsabilità per l'assolvimento degli obblighi loro derivanti in virtù del presente Accordo. In tali casi, l'organizzazione e lo Stato membro non hanno diritto ad esercitare diritti ai sensi del presente Accordo in modo concorrenziale.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze nei confronti delle materie regolate dal presente Accordo. Tali organizzazioni informano altresì il Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, in merito ad ogni modifica sostanziale nell'estensione delle loro competenze.

Articolo 21

1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti alla Convenzione, le cui emissioni stimate rappresentino complessivamente almeno il 55 per cento del totale delle emissioni di gas ad effetto serra globali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai soli fini del paragrafo 1 del presente Articolo, per "il totale delle emissioni di gas ad effetto serra globali" si intende la quantità più aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente Accordo dalle Parti della Convenzione.

3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente Accordo, o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.

Articolo 22

Le disposizioni dell'Articolo 15 della Convenzione relative all'adozione di emendamenti alla Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

Articolo 23

1. Le disposizioni dell'Articolo 16 della Convenzione relative all'adozione e emendamento di allegati alla Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

2. Gli allegati al presente Accordo ne formano parte integrante, salvo che non sia espressamente previsto altrimenti; ogni riferimento al presente Accordo s'intende allo stesso tempo come riferi-

mento agli allegati di cui sopra. Tali allegati possono essere solamente liste, moduli e ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

Articolo 24

Le disposizioni dell'Articolo 14 della Convenzione sulla composizione delle controversie, si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Accordo.

Articolo 25

1. Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti al presente Accordo. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Articolo 26

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Accordo.

Articolo 27

Non sono ammesse riserve al presente Accordo.

Articolo 28

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare l'Accordo inviando notifica scritta al Depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia ovvero in una data successiva specificata nella notifica di denuncia.
3. La Parte che denuncia la Convenzione denuncia implicitamente anche il presente Accordo.

Articolo 29

L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

FATTO a Parigi, il dodici dicembre duemilaquindici.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Accordo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0045260